



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Valutazione dei comportamenti organizzativi 2025

Procedura di ricorso



Commenti e procedura di ricorso

Quando il valutato riceve la valutazione può esprimere il proprio accordo o disaccordo inserendo un commento in U-Web.

In caso di totale disaccordo con la valutazione, il valutato potrà chiedere l'intervento della Commissione di Valutazione, attivando la procedura di ricorso tramite mail a ricorsivalutazioni@unipv.it. A tale indirizzo mail potranno essere inviate anche segnalazioni relative a eventuali incongruenze nella procedura (assenza di colloquio dopo prima segnalazione, mancanza dell'indicazione del co-valutatore, presenza di conflitti interpersonali valutato-valutatore, etc.).

Durante tutto il processo il valutato potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante sindacale.

In mancanza di tali segnalazioni, la valutazione espressa si considera accettata.

Si ricorda che il commento inserito in U-Web – Valutazione prestazioni:

- sarà reso disponibile al valutatore;
- non attiva automaticamente il ricorso. Per attivare il ricorso serve una manifestazione di volontà esplicita. Ovviamente, in questo caso, la Commissione di valutazione esaminerà anche il commento inserito;
- nel caso in cui il valutato non sia d'accordo con la valutazione e non intenda fare ricorso, il commento può essere assunto dal valutatore per attivare una modifica alla valutazione, migliorativa per il valutato, rispetto a quella precedentemente attribuita.

La Commissione di Valutazione

È costituita una Commissione di Valutazione che dovrà, da un lato, prendere in esame i ricorsi avviati dai valutati e, dall'altro, procedere alla disamina delle situazioni anomale (eccesso di valutazioni positive o negative, violazioni o vizi di forma dal punto di vista procedurale, ove segnalati).

La Commissione, in seguito alla presa visione degli eventuali ricorsi, potrà, ove lo ritenga opportuno per esigenze interpretative ovvero chiarificatrici, richiedere ai soggetti coinvolti integrazioni sia delle valutazioni effettuate dai responsabili, sia delle osservazioni avanzate in merito dai soggetti valutati.

Alla richiesta ed alla successiva acquisizione e analisi del materiale istruttorio integrativo, la Commissione procederà ad un colloquio con il valutatore e con il valutato, per tentare una conciliazione tra le parti.

I soggetti coinvolti potranno essere ascoltati dalla Commissione separatamente o congiuntamente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale.

Al termine dell'esame della documentazione e in seguito ad eventuali successivi colloqui, la Commissione potrà decidere se confermare o chiedere di rivedere la valutazione espressa dal valutatore. In seguito all'intervento della Commissione, il valutatore avrà la possibilità di confermare la valutazione oppure modificare i punteggi.

Nel caso lo ritenga necessario, potrà provvedere a modificare unilateralmente e a maggioranza la valutazione esprimendone le motivazioni. In questi casi, la Commissione dovrà obbligatoriamente e preventivamente aver informato il valutatore in merito alle proprie decisioni, dandogli la possibilità di esporre le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui la Commissione ritenga, invece, di non modificare la valutazione inizialmente espressa dal valutatore, la stessa sarà tenuta a esplicitare in ogni caso le motivazioni di tale scelta.

La Commissione sarà così composta:

- un Dirigente, designato dal Direttore Generale, con funzioni di Presidente;
- un Rappresentante sindacale delle RSU;
- un Rappresentante sindacale delle OO. SS;
- due membri indicati dall'Amministrazione.

Laddove il ricorso riguardi una valutazione espressa dal Dirigente componente la Commissione, il Direttore Generale provvederà alla sua sostituzione con un altro Dirigente.

In caso di mancata designazione del rappresentante designato da una delle due componenti di parte sindacale (RSU o rappresentante sindacale designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Ateneo), può essere designato il componente mancante dall'altra componente di parte sindacale.

La Commissione è validamente costituita quando, essendo stati regolarmente convocati tutti i suoi componenti, è presente la maggioranza degli stessi.

Se i componenti fossero in numero pari e una decisione raggiunga parità di voti, in applicazione alle regole generali sugli organi collegiali, prevarrà il voto del presidente.

I membri della Commissione di Valutazione saranno resi noti al personale non appena nominati.

Contro la decisione espressa dalla Commissione, il soggetto valutato e/o il valutatore potranno rivolgersi al Direttore Generale, il quale riesaminerà il caso, assumendo una decisione finale insindacabile.

A tale fine, il soggetto valutato e/o il valutatore dovranno inoltrare per iscritto al Direttore Generale la richiesta di riesame, motivando specificamente i motivi di rimostranza rispetto alla soluzione adottata dalla Commissione.

All'attenzione del Direttore Generale potranno essere inoltre sottoposti tutti i casi che la Commissione riterrà opportuno inoltrargli. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per difetto di materiale istruttorio, anche conseguente al rifiuto od omissione di collaborazione da parte dei soggetti coinvolti ovvero per contrasto di vedute tra i commissari, ecc.

Nel caso invece di personale Dirigente o personale direttamente subordinato al Direttore generale, a garanzia della correttezza e trasparenza del processo, nonché a tutela del personale dirigenziale, si riconosce il ruolo di valutatore di II° istanza al Consiglio di Amministrazione che provvede a nominare, se le circostanze lo richiedono, un'apposita Commissione formata da tre membri non necessariamente componenti del Consiglio di Amministrazione. Anche in questo caso, alla disamina del materiale istruttorio integrativo dovrà seguire la decisione da parte della Commissione di procedere ad un colloquio con il valutatore e con il soggetto valutato.

I soggetti coinvolti potranno essere ascoltati dalla Commissione separatamente ovvero congiuntamente con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale.

In ogni caso, le contestazioni ai risultati della valutazione saranno ammissibili solo entro tre mesi dalla comunicazione dell'esito.